

***COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U.53 del 17 giugno  
2004***

-  
-  
Riunione del 15.6.2004

Presidente: Avv. Renato Tobia  
Vice Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Amato Montanari (relatore)  
Avv. Thomas Martone

-  
-  
-  
**CAF/43 – Appello della società Pallavolo Spes Matera avverso la decisione del Giudice di Lega Serie A/F 04/04 del 6.2.04**

La CAF letti gli atti, esaminati i documenti ed ascoltati il Procuratore Federale e la parte ricorrente, considerato:

- che l’art. 2 n. 12 delle Condizioni di Ammissioni ai Campionati prevede “... la sanzione in questione sarà raddoppiata per ogni ulteriore periodo di gg. 15 trascorso in ragione di ciascun contratto depositato in ritardo”;
- che il deposito dei contratti è avvenuto nei 15 gg. seguenti e che la disposizione di cui al capo precedente va comunque interpretata in considerazione del “favor rei”;
- che le irregolarità di cui agli art. 2 e 6 del Regolamento di Disciplina sono sanate e assorbite dalla precedente sanzione pecuniaria laddove, peraltro, non è prevista una specifica sanzione per il deposito dei contratti al lordo e non al netto;
- che l’omissione sanzionata dall’art. 2 n. 12 delle Condizioni di Ammissione al Campionato è anch’essa, a giudizio di questa Commissione, assorbita dalla sanzione comminata per il ritardo stante l’assenza di dolo o colpa grave ex art. 6.1 del Regolamento di Disciplina;

**P.Q.M.**

Riforma la decisione del Giudice di Lega e, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione pecuniaria da €. 18.000,00 a €. 9.000,00 per la violazione dell’art. 2 n. 12 delle Condizioni di Ammissione ai Campionati;

./.

annulla la sanzione pecuniaria di €. 10.000,00 comminata per la violazione degli art. 2 e 6 del Regolamento di Disciplina perché duplicazione di sanzione e pertanto assorbita dalla precedente;

annulla la sanzione pecuniaria di €. 5.000,00 comminata per violazione dell'art. 2 n. 12 delle Condizioni di Ammissione al Campionato perché sanata e anch'essa assorbita dalla precedente, limitando la sanzione, in assenza di dolo o colpa grave all'ammonizione con diffida.

Dispone la restituzione della metà della tassa di ricorso.

Il Presidente  
Avv. Renato Tobia

AFFISSO 18.06.04